Mod. UTL015-CON

Consiglio di Stato

Segretariato Generale

N. 1818/2016

Roma, addì 14 SET. 2016

Risposta a nota del
N. Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero **1649/2016,** emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI "RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CONCERNENTE IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO". AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 1 LETT. F) L. 7 AGOSTO 2015 N. 214.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Segretario Generale

Allegati N.
.....

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 1918/2016 e data 17 SET. 2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 settembre 2016

NUMERO AFFARE 01649/2016

OGGETTO:

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Schema di decreto legislativo in materia di "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il comitato italiano paralimpico". ai sensi dell'art.8, comma 1 lett. f) l. 7Ragosto 2015 n. 124;

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. 310/16/UL/P in data 29 Agosto 2016 con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Umberto Realfonzo;

PREMESSO:

I.) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto con cui, in attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lett. f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», si istituisce il Comitato italiano Paralimpico quale ente autonomo di diritto pubblico, scorporando l'originaria struttura operante presso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Il provvedimento, peraltro, si inserisce nel generale processo di cui alla cit. L. n. 124 di riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, che ha interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, le agenzie governative nazionali e gli altri enti pubblici non economici nazionali.

Per quanto viene qui specificamente in rilievo, i criteri del predetto articolo 8, comma 1, lett. f) della legge n. 124, previsti per l'esercizio della delega fanno espresso riferimento:

-- alla trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico;

-- alla semplificazione ed al coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo;

-- al mantenimento della specificità dell'ordinamento sportivo;

-- al riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità;

-- al canone della "neutralità finanziaria" della riforma, la cui attuazione deve avvenire senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica attraverso il solo trasferimento al CIP delle risorse finanziarie attualmente attribuite e/o in disponibilità al CONI per tali finalità;

-- all'obbligo per il CIP di avvalersi di CONI Servizi Spa per tutte le attività strumentali;

-- del trasferimento dell'attuale personale destinato alle attività paralinpiche alla CONI Servizi Spa.

.

2.) .Lo schema di decreto si compone di 21 articoli, il cui contenuto può essere così sintetizzato.

L'articolo 1 stabilisce la costituzione del Comitato Italiano Paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma. Attribuisce la qualifica di Autorità di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e definisce l'attività sportiva paralimpica.

L'articolo 2 prevede:

2.1. La collocazione istituzionale del nuovo Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nell'ambito delle Federazioni Sportive Paralimpiche e Nazionali (FSNP) e definisce le sue finalità.

2.2. l'obbligo del CIP di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo paralimpico internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC).

2.3. l'affidamento (terzo comma) al nuovo ente delle seguenti missioni istituzionali: -- preparazione degli atleti paralimpici, approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e le altre manifestazioni sportive; -- adozione di misure antidoping; -- promozione della massima diffusione della pratica sportiva per i disabili; -- contrasto di ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport..

L'articolo 3:

3.1. disciplina l'adozione dello Statuto del CIP da parte del Consiglio Nazionale, e l'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3.2. dispone l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI.

3.3. rinvia alle competenze delle regioni a statuto speciale ed alle Provincie Autonome

3.4. rinvia alle disposizioni dello statuto la disciplina delle elezioni del Presidente, della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale, prescrivendo che i procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive debbano essere disciplinati con le modalità previste per il CONI.

L'articolo 4 individua gli organi del CIP: il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente; il Segretario Generale; il Collegio dei Revisori dei Conti. Ne fissa la durata e pone il vincolo di due mandati consecutivi, salvo il caso di interruzione anticipata per cui è consentito un terzo mandato consecutivo ed attribuisce – fermo restando il divieto di oneri aggiuntivi -- la fissazione dei compensi degli organi al Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 5 disciplina il Consiglio Nazionale.

5.1 Il supremo organo è composto da: a) il Presidente del CIP, che lo presiede; b) i Presidenti delle FSP e delle FSNP; c) i membri italiani appartenenti all'esecutivo dell'IPC; d) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, a condizione che non abbiano subito sospensioni per doping; e) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali regionali; f) tre membri in rappresentanza delle strutture territoriali provinciali; g)

due membri in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva, di cui uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP e uno in rappresentanza degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; h) tre membri in rappresentanza delle DSP e delle DSAP, di cui uno in rappresentanza delle DSP; i) un membro in rappresentanza delle Associazioni Benemerite Paralimpiche.

5.2 Lo statuto regola il procedimento elettorale dei componenti del Consiglio Nazionale con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti del CONI.

5.3. I rappresentanti delle FSP, delle FSNP e degli atleti e tecnici sportivi, individuati nell'ambito degli sport rientranti nel programma dei Giochi Paralimpici, devono costituire la maggioranza dei votanti nel Consiglio. I Presidenti delle FSP hanno diritto a due voti, anziché ad uno, in quanto tali enti svolgono attività paralimpica esclusiva.

5.4. I rappresentanti di atleti e tecnici sportivi non devono essere inferiori al trenta per cento dei Presidenti rappresentanti FSP e FSNP e sono eletti dagli atleti e dai tecnici componenti degli organi di gestione delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni ad una FSP, FSNP, DSP e DSAP. Lo statuto garantisce altresì l'equa rappresentanza di genere.

5.5. Fra i rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi devono essere eletti almeno due atleti, anche non in attività, che hanno preso parte ai Giochi Paralimpici purché, alla data di svolgimento delle elezioni, non siano trascorsi più di otto anni dagli ultimi Giochi cui abbiano partecipato.

5.6. Alle riunioni del Consiglio Nazione partecipa altresì, senza diritto di voto, il Presidente del CONI. Lo statuto può peraltro prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto.

L'articolo 6 stabilisce i compiti del Consiglio Nazionale.

6.1. il Consiglio Nazionale opera per la diffusione dell'idea paralimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale paralimpica, cura la diffusione della pratica sportiva fra le persone disabili ed elegge il Presidente e i componenti della Giunta Nazionale.

6.2. Il Consiglio Nazionale svolge altresì i seguenti compiti:

- adotta lo statuto e gli altri atti normativi di competenza, nonché i relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle FSP, delle DSP, degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche;
- delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle FSP, delle DSP, degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica e delle Associazioni Benemerite Paralimpiche;
- stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale paralimpico e nell'ambito di ciascuna FSP o DSP, criteri per la distinzione dell'attività sportiva paralimpica dilettantistica da quella professionistica;
- stabilisce i criteri e le modalità per l'esercizio dei controlli sulle entità da esso riconosciute;
- delibera, su proposta della Giunta Nazionale, il commissariamento, o il commissariamento ad acta, delle FSP e delle DSP;

- approva gli indirizzi generali sull'attività dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, ferma restando l'approvazione di tali bilanci da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di sessanta giorni;

- esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale;

- svolge gli altri compiti previsti dal decreto istitutivo e dallo statuto.

L'articolo 7 disciplina la Giunta Nazionale.

7.1. La Giunta Nazionale è composta da: - il Presidente del CIP, che la presiede; - i membri italiani dell'IPC; - dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP; - un rappresentante nazionale degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica; - due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP.

7.2. Tra i componenti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP almeno tre sono eletti tra atleti e tecnici sportivi. I restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: - Presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre Presidenti di FSP o DSP; - componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP.

7.3 Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale

7.4. Alle riunioni della Giunta Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del CONI.

L'articolo 8 provvede a stabilire i compiti della Giunta Nazionale.

8.1. La Giunta Nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone

obiettivi, programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti.

8.2. La Giunta Nazionale svolge altresì i seguenti compiti:

- formula la proposta di statuto dell'ente;

- definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP con la CONI Servizi spa, in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI e trasmette la delibera al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione;

- delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

- esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente;

- delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale;

- esercita il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello e all'utilizzo dei contributi finanziari;

- propone al Consiglio Nazionale il commissariamento, o il commissariamento ad acta, delle FSP o delle DSP;
- nomina il Segretario Generale;
- svolge gli altri compiti previsti dal decreto istitutivo e dallo statuto;
- individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva.

L'articolo 9 disciplina la figura del Presidente del CIP.

9.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto istitutivo e dallo statuto.

9.2. È eletto dal Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto,

9.3. Il Presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica.

9.4. La carica di Presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.

9.5. Il Presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale e in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- aver ricoperto la carica di Presidente o vice Presidente o Consigliere Nazionale del CIP o di Presidente o Vice Presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della Giunta Nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
- essere stato atleta partecipante ai Giochi Paralimpici.

L'articolo 10 prevede un Collegio dei Revisori dei Conti con mandato quadriennale composto di tre membri, dei quali uno, in funzione di Presidente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio stessa, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.

L'articolo 11 introduce la figura del Segretario Generale.

11.1. Questo è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva.

11.2. Il Segretario Generale svolge i seguenti compiti:

- provvede alla gestione amministrativa dell'ente in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità dell'ente;
- predispone il bilancio dell'ente;
- espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo paralimpico internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dal decreto istitutivo e dallo statuto.

11.3. La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale e con quella di componente degli organi delle FSP, delle FSNP, delle DSP, delle DSAP e degli Enti di Promozione Sportiva che svolgano attività paralimpica esclusiva o prevalente.

L'articolo 12 regolamenta l'attività di vigilanza.

12.1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in tale veste, può disporre lo scioglimento della Giunta Nazionale e la revoca del Presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità

amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, o per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente.

12.2. In tali casi il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi.

12.3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente, diventano esecutivi qualora l'Autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

L'articolo 13 disciplina le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e le Discipline Sportive Paralimpiche (DSP).

13.3. Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati.

13.2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina civilistica. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e agli indirizzi dell'IPC, delle Federazioni Internazionali Paralimpiche e del CIP.

13.3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. Le FSNP e le DSAP trasmettono annualmente alla Giunta Nazionale del CIP un preventivo finanziario e un consuntivo finanziario relativo alla sola attività paralimpica.

13.4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

13.5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale.

13.6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del d.P.R. n. 361 del 2000 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale.

13.7. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP e alle DSAP beni di sua proprietà.

L'articolo 14 disciplina gli statuti delle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP).

14.1. Le FSP e le DSP sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

14.2. Gli statuti prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi che restano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati.

14.3. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. È comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

14.4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento dei voti validamente espressi. Gli statuti prevedono le modalità per lo svolgimento delle elezioni qualora il Presidente uscente candidato non raggiunga il quorum richiesto.

14.5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, di cui almeno un atleta paralimpico, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla FSP o DSP interessata e in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline riconosciute. A tal fine lo statuto assicura

forme di equa rappresentanza di genere. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

14.6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalle FSP e dalle DSP nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

L'articolo 15 disciplina i riconoscimenti delle Federazioni paralimpiche

15.1. Le FSNP, le DSAP e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, possono essere riconosciuti dal CIP. A tale scopo il Consiglio Nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti.

15.2. Le FSNP, le DSAP e gli Enti di promozione Sportiva, una volta riconosciuti, sono tenuti a presentare ogni anno alla Giunta Nazionale un preventivo finanziario e un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi.

15.3. La Giunta Nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio Nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento.

L'articolo 16 regola le convenzioni CIP-CONI.

16.1. Queste possono riguardare la gestione comune di attività istituzionali tra cui quelle in materia di doping e giustizia sportiva.

16.2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere l'istituzione di un Collegio di Garanzia e di una Procura Generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura e il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI.

L'articolo 17 disciplina le risorse umane, strumentali e finanziarie.

17.1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.

17.2. Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito del CONI.

17.3. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi spa. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale in senso analogo rispetto a quanto previsto nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi spa. Nell'ambito di tale contratto il CIP può delegare alla CONI Servizi spa specifiche attività o servizi.

17.4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto presso il Comitato Italiano Paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi spa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 c.c. (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso

di trasferimento d'azienda), con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio, previo trasferimento dal Comitato Italiano Paralimpico alla CONI Servizi spa degli accantonamenti previsti dalla legge per il TFR. Il personale dipendente della CONI Servizi spa in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico, cessa dalla predetta posizione e riprende servizio presso la società con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio. Anche per tale categoria di personale il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi spa del TFR. Per tutti i diritti già maturati dal personale di cui alla presente disposizione sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi spa e, dunque, in deroga specifica alla previsione codicistica di solidarietà tra cedente e cessionario. Il personale transitato in CONI Servizi spa è destinato all'attività del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale.

L'articolo 18 stabilisce che il CIP è sottoposto al controllo della Corte dei conti, in quanto ente a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

L'articolo 19 prevede che il CIP si avvale del c.d. patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato.

L'articolo 20 reca disposizioni transitorie per assicurare le attività ordinariamente svolte dal Comitato Italiano Paralimpico nell'ambito del CONI e restano in vigore, in via provvisoria, le relative disposizioni legislative e statutarie, nelle more dell'approvazione dello statuto del CIP, della nomina degli organi e della stipula del primo contratto di servizio,.

L'articolo 21 reca disposizioni di mero coordinamento.

.

CONSIDERATO:

1. Rilievi di ordine generale e gli obiettivi della riforma

Con l'articolo 8, comma 1, lettera f) della n.124/2015 è stato formalmente riconosciuto il processo di crescita delle attività sportive paralimpiche, la cui dignità agonistica ed tecnica e la cui influenza sociale sono state sempre in costante sviluppo.

La L. n.124/2015 mira ad un'ulteriore evoluzione delle attività paralimpiche attraverso l'ulteriore implementazione dell'organizzazione sportiva paralimpica pur con la salvaguardia degli equilibri esistenti. In tale direzione la scelta del legislatore è certamente la conseguenza dei buoni risultati agonistici ed organizzativi ottenuto di questi ultimi anni dello sport paralimpico.

In perfetta attuazione della delega, il decreto in esame attua la "riorganizzazione" del CIP, senza tuttavia apportare radicali innovazioni al modello di *governance* esistente.

Il distacco dell'esistente struttura paralimpica creata dal CONI viene così accompagnato dal conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico; dal riconoscimento della potestà regolamentare, e dall'attribuzione dell'autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e di bilancio. Sotto questo profilo, si sottolinea l'utilità del superamento del modello di organizzazione sportiva unitario per gli sport olimpici e quelli paralimpici, e l'adeguatezza dell'istituendo Comitato Italiano Paralimpico all'obiettivo fondamentale di promuovere la piena integrazione e le pari opportunità dei disabili attraverso lo sport.

L'articolato deve dunque essere valutato, per la sua gran parte, in modo particolarmente positivo in quanto gli assetti qui delineati

appaiono ragionevoli, coerenti ed idonei ai fini della promozione e diffusione agonistica ed amatoriale degli sport paralimpici.

Inoltre le integrazioni e le collaborazioni sul piano istituzionale, organizzativo, sportivo, disciplinare e dell'antidoping dei Comitati olimpici nazionali, previste dallo schema di decreto, non fanno venir meno la capacità degli stessi di "fare sistema" nei contesti internazionali.

.

II. Rilievi sull'articolato

Passando alla specifica disamina dell'articolato, come già rilevato in precedenza, la disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo, pone una disciplina che è una diretta ed immediata proiezione delle disposizioni di cui al d.lgs. 23 luglio 1999 n.242 e s.m.i. concernente lo Statuto del CONI.

Le norme che disciplinano il nuovo CIP sono, infatti, per la gran parte del tutto simmetriche con le corrispondenti disposizioni del d.lgs. n.242 relative al CONI per cui, fatti salvi i profili di cui al punto che segue, non vi è ragione di far luogo ad analisi particolari degli articoli che riproducono precetti analoghi o anche identici alle corrispondenti norme del cit. d.lgs. n.242. Si tratta in particolare delle norme di cui agli articoli che vanno dall'art. 3 all'art. 10, dall'art.13 all'art.15, e dall'art.18 all'art.21.

.

III: Le osservazioni

Sulle restanti disposizioni invece si sottolinea quanto segue.

III.1.) Art. 1. "*Comitato italiano Paralimpico*"

III.1.1. Non vi sono particolari osservazioni sul primo comma dell'art.1 nella parte in cui si definisce il nuovo status del Comitato

Italiano Paralimpico quale ente autonomo di diritto pubblico, fatti salvi i profili relativi alla vigilanza (di cui amplius sub. art 12).

III.2. Per ragioni di comprensione della normativa anche ai non addetti sarebbe forse opportuno inserire un secondo comma con il quale specificare che:

"*Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.*".

III.3. Inoltre nell'ambito di tale articolo si dovrebbe introdurre un ulteriore comma nel quale, ratione materiae, riprendere il primo periodo del comma 1 dell'art. 2. In questa sede andrebbe dunque ricollocata la specifica e compiuta definizione della natura federativa del CIP come Confederazione di Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) e delle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), alla quale partecipano altresì le Federazioni Sportive Nazionali (FSNP) e le Discipline Sportive Associate (DSAP) in precedenza già riconosciute dal CONI.

III.2) Art. 2 "*Finalità*"

III.2.1. Sempre relativamente al primo comma, e fermo restando il rilievo sull'art. 2 che precede, appare collocato in sede impropria il secondo periodo del primo comma, in base al quale "*Fermi restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA, a prescindere dal loro riconoscimento quali FSNP o DSAP*".

E' evidente l'estraneità del predetto precetto alle finalità generali del CIP. La sua specificità integra una specifica una norma d'azione che afferisce strettamente nell'ambito del successivo art. 15.

Pertanto si suggerisce l'inserimento del precetto in esame in quest'ultima disposizione.

III.2.2. Pur essendo stato strettamente mutuato dal primo comma, secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n.242/1999 che regola le finalità del CONI Il comma 3 dell'art. 2 che definisce le finalità del nuovo Comitato Italiano Paralimpico (CIP), non riproduce compiutamente la realtà attuale dell'organizzazione paralimpica.

Il comma 3 costituisce cioè una rappresentazione parziale ed incompleta delle finalità dello sport paraolimpico in quanto non valorizza in particolare il rilievo sociale della pratica sportiva non agonistica da parte dei disabili.

Sarebbe invece forse opportuno elencare tutte le finalità con riferimento alle aree dell'attuale attività del CIP.

A titolo meramente esemplificativo il comma potrebbe pertanto strutturarsi come segue:

"*3. L'ente ha come missione istituzionale:*

a) l'agonismo di alto livello e la preparazione degli atleti paralimpici delle diverse discipline e l'approntamento dei mezzi idonei per le Paralimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o competizioni internazionali paralimpiche

b) la promozione della massima diffusione della pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità al fine di rendere effettivo il diritto allo sport di tutti i soggetti, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità;

c) il sostegno a tutte le Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione e Associazioni Benemerite riconosciute dal CIP.

d) l'impulso a progetti di promozione e avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale nel comparto socio-sanitario e della scuola.

e) l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti paralimpici nelle attività sportive paralimpiche,

f) l'adozione e la promozione di iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport."

Si suggerisce quindi di voler considerare la possibilità di integrare l'articolato nei sensi di cui sopra.

III.3.) Art. 5 "*Consiglio Nazionale*"

Necessita forse di una maggiore definizione il comma 6 dell'art. 5 per cui "Lo statuto può peraltro prevedere la partecipazione a singole sedute di altri soggetti senza diritto di voto".

La norma, anche questa mutuata dall'analogo precetto del d.lgs. n.242, appare infatti alquanto indeterminata perché:

-- non definisce in alcun modo né i criteri con cui lo Statuto dovrebbe identificare i possibili partecipanti alle sedute, né l'area dei soggetti potenzialmente interessati;

-- non indica i singoli fini, che possano giustificare tale partecipazione;

-- non determina infine le modalità di esercizio di tale facoltà.

Sarebbe forse opportuna una maggiore specificazione del precetto nei predetti profili.

III.4.) Art. 11 "*Segretario Generale*"

III.4.1. Il primo comma, per cui tale dirigente apicale, " *è nominato dalla Giunta Nazionale tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico – professionali ed esperienza in materia di disabilità sportiva*", appare una disposizione alquanto incompleta ed insufficiente. La sua laconicità rende incerta la posizione istituzionale del Segretario generale e la stessa natura giuridica del suo rapporto con il CIP, tenendo anche conto che, nella Relazione Tecnica inviata in allegato allo schema tale posizione (con qualifica di Direttore Generale del vecchio ordinamento), risulta ricompresa tra il personale CONI in posizione di aspettativa quinquennale ed è inserita tra quelle per cui è previsto il transito alla Coni Servizi ex art. 17, comma 5 del testo in esame.

In particolare in base all'articolato in esame:

1. non è affatto chiaro:

a) se la "carica" (come recita testualmente il secondo comma del presente articolo) sia, o meno, un organo. In tal caso però sarebbe necessario specificare che si tratta di una posizione di vertice "intuitu personae" che, seppure presuppone il necessario possesso dei requisiti tecnico-professionali e di esperienza, resta nella piena disponibilità "politica" della Giunta Nazionale del CIP del quale è il braccio operativo; ovvero

b) se la figura sia invece riconducibile ad «incarichi esterni amministrativi», che come tali possono essere conferiti, previo interpello, a indifferentemente sia a "*..soggetti* .."del tutto esterni alla CONI Servizi S.p.A. che interni alla stessa (da collocarsi in aspettativa senza assegni ma riconoscimento dell'anzianità di servizio); ovvero

c) se concerna esclusivamente «incarichi dirigenziali interni» cioè gli incarichi di funzione dirigenziale conferibili esclusivamente appartenenti ai dirigenti di Coni Servizi S.p.A.;

2. in conseguenza, non appare corretta la mancata indicazione della durata dell'incarico. Al contrario sarebbe opportuno prevedere in alternativa:

a) o la cessazione automatica entro 90 giorni dall'insediamento della nuova Giunta (fatta sempre salva la possibilità di conferma almeno per un altro mandato) qualora la si voglia configurare come una posizione in immediato e diretto collegamento con la Giunta Nazionale che lo nomina; ovvero

b) ovvero la durata dell'incarico qualora lo si configuri come un incarico del tutto sganciato dal mandato della Giunta Nazionale che lo nomina.

III.4.2. Relativamente poi al secondo comma -- e sempre in relazione anche al punto che precede-- apparirebbe poi più opportuno, onde evitare futuri possibili conflitti con gli organi di indirizzo politico del CIP (non infrequenti nella realtà delle cose) definire meno genericamente le attribuzioni del nuovo vertice della struttura operativa del CIP.

Il rilievo del Segretario Generale nell'ambito dell'organizzazione consiglierebbero infatti di specificare con maggior dettaglio:

-- i compiti di attuazione dell'indirizzo politico della Giunta Nazionale;

-- la sfera degli atti attribuiti direttamente alla sua competenza

-- le competenze proprie dell'organo di contenuto gestionale (ed. es. in materia di personale, di contratti ecc.);

-- le eventuali funzioni e di controllo del buon andamento delle gestioni ed in materia di anticorruzione.

III.4.3. Quanto concerne infine il terzo comma:

-- la corretta previsione delle incompatibilità "sportive" andrebbe accompagnata, dall'introduzione di incompatibilità di carattere "extrasportivo" sancendo quindi espressamente le incompatibilità della carica di Segretario Generale con lo svolgimento di attività professionali, o di consulenza; con l'assunzione, a qualunque titolo, di altre cariche in organi di indirizzo politico-amministrativo o in enti pubblici o privati in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali. In alternativa sarebbe, forse, anche sufficiente un diretto riferimento alle norme di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

-- analogamente andrebbe fatto un espresso rinvio, all'applicabilità delle disposizioni sull'inconferibilità della carica di cui al predetto d.lgs. n. 39.

III.4.4. Valuti infine il Ministero la possibilità di inserire delle norme sulla revoca e sulla decadenza dalla carica, del tutto assenti nel testo.

III.5.) Art. 12 "*Vigilanza*"

III.5.1. L'articolo 12 si pone in rapporto di specificità con la disposizione di carattere generale di cui al comma 1 dell'art. 1 del d.l. del 18 maggio 2006, n. 181 (conv. in L. 233 del 17.7.2006), con cui è stato attuato il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri ed attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri (che a tal fine si avvale del "Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport") le funzioni di

competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali ex artt. 52 - 53 del d.lgs. n. 300/1999.

Tuttavia anche in questo caso, la disposizione sulla vigilanza appare alquanto generica in quanto non opera, né espressamente e né implicitamente alcun rinvio al principio cardine in materia sportiva sopravvenuto con il comma 2 dell'art. 1, D.L. n. 220 del 19 agosto 2003 (convertito con L. n. 280 del 17 ottobre 2003), in base al quale che «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo».

Si tratta di profili entrambi costituzionalmente rilevanti ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 49/ del 11/02/2011), per cui la disciplina in materia dovrebbe pertanto trovare un giusto equilibrio tra le esigenze dell'ordinamento statale e di quello sportivo. Deve infatti ricordarsi che, in linea astratta, anche atti del CIP attinenti allo sport possano avere una pregnante rilevanza ai fini della vigilanza per l'ordinamento giuridico statale (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al riconoscimento di un Comitato Paralimpico di un'altra entità statale in aperto contrasto con la politica estera nazionale e comunitaria).

Pertanto sarebbe auspicabile un approfondimento ed una riformulazione dell'articolo che possa garantire da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo, e dall'altro, assicurare la tutela di situazioni che, sebbene connesse all'ordinamento sportivo, possano rilevare anche per l'ordinamento giuridico statale.

III.5.2.) Nella medesima scia ricostruttiva, al secondo comma andrebbero poi specificati meglio i presupposti che giustificano il singolo ricorso ai poteri repressivi e sostitutivi della Presidenza del Consiglio quale Autorità di vigilanza. Si dovrebbero anche esplicitare il principio per cui, di norma, restano estranea alla vigilanza della Presidenza del Consiglio le questioni connesse all'autonomia tecnico-sportiva dell'ordinamento sportivo, magari richiamando le specifiche ipotesi di cui all'art. 2, D.L. n. 220/2003 per cui «*è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:*

a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;

b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive».

III.5.3.) In conseguenza delle considerazioni che precedono, dovrebbe essere rivisto anche il terzo comma, per cui sono sottoposti a controllo i "*provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al Comitato dalla normativa vigente in particolare, dall'articolo 2 del presente decreto legislativo*". La costruzione letterale sembrerebbe quasi estendere l'area del controllo anche a categorie di atti relativi all'osservanza e all'applicazione delle norme tecnico-sportive che garantiscono il corretto svolgimento delle attività agonistiche.

La scelta del terzo comma di sottoporre al controllo tutti gli atti a prescindere dalla natura ed entità dei provvedimenti da parte della predetta Autorità di vigilanza dovrebbe essere quindi accompagnata dalle necessarie esemplificazioni.

In definitiva sarebbe forse auspicabile una rivisitazione completa dell'intero articolo.

III.6.) Art. 15 "*FSNP, DSAP ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP*"

Facendo seguito a quanto già osservato in merito alla rilevata impropria collocazione sub 2.1, in coda all'art. 15 in parola dovrebbe essere più propriamente inserito il precetto di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 2, concernente il divieto CIP di procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche.

III.7.) Art.17 "*Risorse umane, strumentali e finanziarie*"

III.7.1. Anche in considerazione della progressiva diversificazione delle attività Paralimpiche dal CONI può essere considerata attendibile la previsione dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica, almeno per la prima fase relativamente agli oneri per il personale.

III.7.2. Tuttavia, in relazione ai profili del punto che precede appare alquanto evidente l'indeterminatezza del quarto comma per cui il "*personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano Paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3...*", perché non opera alcuna specifica sulla natura dei rapporti e neppure alcuna distinzione tra quelli a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Con una formulazione cosi generica, il trasferimento de quo potrebbe quindi costituire il veicolo per attuare indirette sanatorie di assunzioni effettuate in difetto del rispetto del principio del concorso

dell'art. 97 Cost. e per operare indebite trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti sorti a tempo determinato.

Pertanto appare auspicabile l'apposizione della specifica per cui il trasferimento del personale non muta la natura giuridica del rapporto.

IV.) CONCLUSIONE

Si suggerisce, pertanto, di voler considerare la possibilità in sede di approvazione definitiva del decreto di integrare la disposizione nei sopra evidenziati sensi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere di questa Sezione Normativa.

L'ESTENSORE
Umberto Realfonzo

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Parere, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124
Repertorio atti n. 115/CU del 29 settembre 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 29 settembre 2016:

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, nel rispetto di principi e criteri direttivi in essa specificati;

VISTA, in particolare la lettera f) del comma 1 della citata normativa, la quale, nell'ambito della più ampia riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, prevede il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) del Comitato Italiano Paralimpico, mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico;

VISTA la nota DAGL n. 0008555 del 26 agosto 2016 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo concernente il Comitato Italiano Paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, provvedimento che è stato diramato, il 6 settembre 2016, alle Regioni ed agli Enti locali, ai fini dell'espressione del previsto parere di questa Conferenza;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il giorno 27 settembre 2016, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso avviso favorevole sul provvedimento, con la richiesta di chiarimento in ordine alle strutture provinciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), e dei seguenti emendamenti relativi a:

- all'articolo 2, comma 3, inserimento delle parole "e delle Province autonome" dopo le parole: "delle Regioni";
- all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'inserimento delle parole "e delle Province autonome" dopo le parole "strutture territoriali regionali";

CONSIDERATO che, nella predetta riunione, i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso avviso favorevole;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno fornito il chiarimento richiesto e hanno ritenuto di potere accogliere le proposte formulate dalle Regioni;

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza:
- le Regioni hanno espresso parere favorevole con la richiesta di inserire due proposte emendative, già presentate in sede tecnica, contenute in un documento (All. A) che è stato consegnato;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, formulando la richiesta di inserire, all'articolo 16 del provvedimento, la possibilità, anche per altri soggetti tra i quali l'ANCI stessa, di stipulare convenzioni con il CIP per la gestione comune delle attività istituzionali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo concernente il Comitato Italiano Paralimpico, trasmesso, con nota DAGL n. 0008555 del 26 agosto 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Naddeo

Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

bi(0

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/108/CU08/C6

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA F), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124

Punto 8) O.d.g. Conferenza Unificata

Con riferimento allo schema di decreto legislativo concernente il Comitato Italiano Paralimpico la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole con la richiesta di inserire i seguenti emendamenti:

- all'articolo 2, comma 3, dopo le parole "delle Regioni", aggiungere le parole "e delle Province autonome";

- all'articolo 5, comma 1, lettera e), dopo le parole "territoriali regionali", aggiungere le parole "e delle Province autonome".

Roma, 29 settembre 2016